

Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute

REGOLAMENTO DIDATTICO

Corso di Laurea Magistrale in
Sport Management (LM-47)
Curriculum Sport Events Management
Curriculum Management delle Organizzazioni Sportive

Classe delle Laurea in
LM-47 Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie

Coorte 2023/2024

Articolo 1

Definizioni e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della libertà d'insegnamento nonché dei diritti e dei doveri dei docenti e degli studenti, gli aspetti organizzativi del Corso di Laurea Magistrale in *Sport Management* (di seguito denominato "CdLM"), per entrambi i Curriculum – *Sport Events Management e Management delle Organizzazioni Sportive* - in conformità con il relativo ordinamento didattico, con il Regolamento didattico di Ateneo, con lo Statuto e con le altre disposizioni regolamentari vigenti. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, valgono le disposizioni legislative e regolamentari in vigore.
2. Il presente Regolamento è corredato da un *Allegato* di dettaglio applicativo che viene sottoposto a revisione annuale da parte delle strutture competenti.
3. Norme ed indicazioni etiche di comportamento per i docenti e gli studenti del Corso di Laurea sono demandate al Codice Etico dell'Ateneo.

Articolo 2

Elenco delle attività formative e docenti del Corso di Laurea

(rif. DM 270/04, art. 12, comma 2, a; DM 16 marzo 2007, art. 4 comma 2; DM 386/07, cap. 4, par. 4.5, punto q)

1. Nel rispetto dell'ordinamento, il Consiglio di Corso del CdLM provvede annualmente alla programmazione degli insegnamenti e delle altre attività formative attivate, che vengono riportate nell'*Allegato* di cui all'art. 1 comma 2 del presente Regolamento.
In particolare, l'*Allegato* riporta l'elenco degli insegnamenti di cui all'Art. 10, comma 1, lett a) e b) e comma 5, lett b) del DM 270/04, caratterizzati come Corsi Integrati (di seguito denominati "C.I."), con il dettaglio dei moduli componenti ciascun C.I., e riporta le altre attività formative che non rientrano nelle tipologie precedenti.
Ciascuna attività riporta l'indicazione degli ambiti, dei settori scientifico-disciplinari di riferimento (ove previsti), dei relativi crediti (dove previsto dettagliati anche per ciascun modulo del C.I.), della tipologia delle attività formative (TAF) e delle modalità della verifica della preparazione.
2. Si specifica che, nel rispetto del DM del 16 marzo 2007, art. 4 comma 2, non rientrano nel conteggio degli o valutazioni finali di profitto le attività formative "Tirocini - Traneeship", "Prova finale – Project Work – Project Work con Soggiorno all'Esterio", ma è fatto obbligo agli

studenti di conseguire l'idoneità prevista per essere ammessi alla seduta di discussione della prova finale.

3. In riferimento al *DM 386/07, cap. 4, par. 4.5, punto q*, nell'*Allegato* sono riportati i docenti del CdLM di cui all'art. 1 comma 9 dei DM sulle classi di laurea.

Articolo 3

Obiettivi formativi specifici

(rif. DM 270/04, art. 12, comma 2, b; DM 386/07, cap. 4, par. 4.5, punto a)

Gli obiettivi formativi specifici del CdLM, incluso un quadro delle conoscenze, delle competenze e abilità da acquisire, con i profili professionali di riferimento, di cui al presente Regolamento sono quelli fissati nel relativo ordinamento didattico.

Il CdLM si presenta, per natura e struttura, come un Corso con un'elevata vocazione europea e internazionale. Il corso presenta un percorso didattico fortemente interdisciplinare e si propone di formare professionisti con conoscenze e competenze avanzate nel campo del management dello sport e delle attività motorie, con specificità professionali legate alle attività manageriali e di gestione dei processi della governance, alla pianificazione strategica, all'organizzazione aziendale, alla pianificazione, realizzazione e gestione degli eventi sportivi, alla gestione e manutenzione degli impianti sportivi e alla promozione della pratica sportiva sia come un vettore di sviluppo economico, sia come un fattore di sviluppo sociale e culturale. Il laureato ha come naturale sbocco professionale l'area dirigenziale nel settore dello sport e delle attività motorie: dirige società e organizzazioni operanti nel campo a tutti livelli – dallo sport di base allo sport di alto livello. Si occupa, inoltre, della gestione delle risorse finanziarie, economiche e umane e delle strutture sportive oltre che della organizzazione dei servizi e degli eventi sportivi. Infine, è in grado di integrare l'offerta di servizi sportivi e delle attività motorie nelle politiche di promozione dello sviluppo sociale ed economico, dialogando con le amministrazioni pubbliche e con i portatori d'interesse di riferimento. L'offerta didattica del Corso è articolata in 2 curricula: uno erogato prevalentemente in lingua inglese e centrato sul tema del management degli eventi sportivi; l'altro erogato prevalentemente in lingua italiana, centrato sul management delle organizzazioni sportive.

L'erogazione delle attività formative è prevista in modalità mista, per consentire l'utilizzo - per attività diverse dal tirocinio - della didattica a distanza (sincrona e asincrona), in misura superiore a un decimo ma comunque inferiore ai due terzi del totale.

L'utilizzo della lingua inglese nel curriculum sul management degli eventi sportivi consente ai laureati di acquisire una spiccata capacità di orientarsi in un contesto culturale globale, di scambiare esperienze con docenti e studenti potenzialmente provenienti da aree geografiche e culturali tra loro profondamente diverse, e di cogliere rapidamente le opportunità che si aprono anche al di fuori dei confini nazionali.

Di contro, il curriculum sul management delle organizzazioni sportive, erogato prevalentemente in lingua italiana, si propone di fornire al mercato nazionale delle Aziende operanti nell'ambito dei servizi per lo Sport e le attività motorie dei professionisti qualificati, fondamentali per lo sviluppo del settore.

Il percorso formativo prevede in entrambi i curricula l'apporto di un solido impianto manageriale, economico e giuridico, coniugato con una attenzione alla declinazione verso le specificità e le caratteristiche del mondo della pratica sportiva professionistica e di base, in un ambiente formativo multidisciplinare integrato dalla proposta di tirocini altamente professionalizzanti. I moduli didattici proposti nell'ambito delle attività affini ed integrative, erogati in lingua italiana o in lingua inglese, propongono agli iscritti temi e argomenti innovativi, fondamentali in un ambiente per sua stessa natura in continua evoluzione metodologica e tecnologica. La possibilità di sviluppare soft skills, di interagire con diverse tipologie di portatori di interesse nell'ambito delle attività seminariali e la

disponibilità di un'ampia offerta a livello di Ateneo di attività a scelta libera fruibili contribuiscono a far acquisire allo studente quelle competenze trasversali ormai indispensabili ad inserirsi nel mondo del lavoro. Il Corso incentiva i propri studenti a partecipare al programma Erasmus+, sia per acquisire all'estero parte dei crediti, sia per svolgere il tirocinio presso enti o aziende straniere, sia per realizzare parte della tesi di laurea. Il Corso di Laurea Magistrale si sedimenta all'interno della forte vocazione internazionale dell'Ateneo di Cassino, non solo per l'area delle scienze ingegneristiche ed economiche, che vantano numerosi iscritti provenienti dall'estero e alcuni Double Degree consolidati, ma anche relativamente allo specifico settore dello sport e dell'attività motoria.

Articolo 4

Crediti ed eventuali propedeuticità delle attività formative **(rif. DM 270/04, art. 12, comma 2, b; DM 386/07, cap. 4, par. 4.5, punto c)**

Le informazioni richieste dal DM 270/04, art. 12, comma 2, b e dal DM 386/07, cap. 4, par. 4.5, punto c) sono riportate nell'*Allegato* di cui all'Art. 1 del presente Regolamento.

Articolo 5

Eventuali Curricula formativi **(rif. DM 270/04, art. 12, comma 2, c; DM 386/07, cap. 4, par. 4.5, punto m)**

Sono previsti 2 profili curriculari:

Curriculum Sport Events Management, erogato prevalentemente in lingua inglese e in modalità mista

Curriculum Management delle Organizzazioni Sportive, erogato prevalentemente in lingua italiana e in modalità mista.

Articolo 6

Regole di presentazione del piano individuale delle attività formative **(rif. DM 270/04, art. 12, comma 2, c; RDA/08, art. 12, comma 1 e 2; DM 386/07, cap. 4, par. 4.5, punto m)**

1. Il Piano delle Attività Formative (PAF) prevede una durata normale degli studi di 2 anni. È da considerarsi definitivo per l'anno in corso e presuntivo per gli anni successivi, e può essere soggetto a verifica e revisione annuale, sia da parte dello studente, sia per intervenute modifiche all'offerta didattica proposta dal CdLM. Esso può prevedere una durata maggiore se lo studente è iscritto come "studente non a tempo pieno".
2. All'atto dell'immatricolazione viene assegnato a tutti gli studenti un PAF Statutario definito dal CdLM e coerente con il Curriculum scelto.
3. Qualora nella programmazione didattica il CdLM preveda che sin dal primo anno di corso sia possibile effettuare opzioni autonome nell'offerta formativa, lo studente deve presentare un PAF individuale. Se non lo fa secondo le regole stabilite dal CdLM e/o entro i termini previsti dal CdLM (stabiliti in conformità al calendario di Ateneo), allo studente saranno assegnati gli insegnamenti opzionali previsti nel PAF statutario ed indicati nell'*Allegato* al Regolamento.
4. Nel caso in cui lo studente concordi con la formulazione didattica proposta nel PAF Statutario può decidere di mantenerlo fino al compimento degli studi senza variarlo.
5. Nel caso di revisione dei crediti relativi alle attività formative da parte del CdLM in seguito ad una diversa programmazione dell'offerta didattica, lo studente è tenuto comunque a seguire il PAF secondo le regole in vigore per la coorte di appartenenza all'atto dell'immatricolazione.

6. Lo studente può inserire nel PAF anche attività a scelta libera non presenti nell'offerta formativa del CdLM attive nell'offerta formativa dell'Ateneo, previa approvazione della congruità da parte del Consiglio di Corso del CdLM.
7. Per la presentazione o modifica del PAF sul sistema elettronico di Ateneo (PAF online) lo studente è tenuto a seguire le regole e la tempistica definita annualmente dal CdLM, comunicate tempestivamente agli studenti.
8. I PAF sono esaminati dal Consiglio di Corso del CdLM entro 30 giorni dalla data di scadenza per la presentazione. In mancanza di delibera entro quel termine, essi sono considerati approvati, purché osservino le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Articolo 7

Tipologia delle forme didattiche e composizione del CFU (rif. DM 270/04, art. 12, comma 2, d; RDA/08, art. 4, comma 2)

1. Le attività formative del CdLM sono raggruppabili in Corsi di tipologia a prevalente carattere teorico, a prevalente carattere tecnico-applicativo e a prevalente carattere tecnico-pratico, ai quali si aggiungono le attività di Tirocinio e i Corsi di Approfondimento a Scelta dello Studente. Il monte-ore compreso in ciascun credito formativo ad esse corrispondente è definito come segue:

Attività formative a prevalente carattere teorico o a prevalente carattere tecnico-applicativo:

<i>Composizione CFU</i>	<i>Ore</i>
Lezioni frontali	6
Esercitazioni e attività di verifica periodica e conclusiva	4
Studio individuale	15
TOTALE	25

Attività di Tirocinio:

<i>Composizione CFU</i>	<i>Ore</i>
Lavoro individuale con la supervisione di un tutor di Tirocinio	25
TOTALE	25

2. Le forme didattiche utilizzate a seconda della tipologia dell'attività formativa possono comprendere: lezioni frontali in aula, attività esercitative in aula e in laboratorio, sperimentazioni pratico-applicative in contesti specifici – organizzazioni sportive, fitness center, ecc. - per piccoli gruppi, lezioni tra pari, approfondimenti mediante lavoro di gruppo e/o individuale, seminari. Ciascuna forma didattica concorre al raggiungimento degli obiettivi formativi specifici di ogni insegnamento o di altra attività formativa del CdLM.
3. I moduli del Tirocinio sono minimo di 2 CFU ciascuno, possono essere verbalizzabili singolarmente o cumulativamente.

Articolo 8

Modalità di valutazione del profitto

(rif. RDA/08, art. 13, comma 2, 3 e 4; DM 386/07, cap. 4, par. 4.5, punto d-g-h-i)

1. La valutazione del profitto relativa alle attività formative previste in un corso di laurea è affidata al docente responsabile dell'attività formativa. Essa è finalizzata all'accertamento della preparazione con conseguente acquisizione dei corrispondenti crediti formativi. Le modalità della valutazione del profitto sono comunicate agli studenti all'inizio del corso o C.I.
2. Nel caso di un C.I., la valutazione di merito conclusiva è affidata ad una Commissione costituita dai docenti titolari di insegnamento nell'ambito del relativo C.I., da altri docenti o ricercatori inquadrati negli stessi settori scientifico-disciplinari di tali insegnamenti e/o da cultori della materia (secondo il Regolamento vigente in Ateneo e secondo eventuali procedure deliberate dal Dipartimento a cui è assegnato il Corso di Laurea, in conformità ad esso).
3. L'accertamento del profitto può essere effettuato in forma scritta (temi, domande, quiz, problemi) e/o orale (colloquio) e/o mediante prove pratiche. L'esame di profitto può tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove sostenute durante lo svolgimento del corso di insegnamento corrispondente (prove in itinere).
4. Nel caso di C.I. l'accertamento del profitto si effettua mediante prove di esame integrate per insegnamenti o moduli coordinati. La valutazione finale, che dà luogo all'acquisizione del totale dei CFU del C.I., tiene conto degli esiti di profitto di tutti i moduli.
5. Le modalità di svolgimento di eventuali prove in itinere sono deliberate dal Consiglio di Corso del CdLM sentito il docente responsabile. In ogni caso, sono possibili verifiche in itinere solo per un programma svolto di almeno 2 CFU.
6. Le prove di verifica in itinere sono inserite nell'orario delle attività formative; le loro modalità sono comunicate dal docente agli studenti all'inizio dell'attività formativa.
7. La valutazione di merito conclusiva per le attività "*A prevalente carattere teorico e tecnico-applicativo*" è effettuata secondo la modalità prevista dall'art. 13, comma 2, del Regolamento Didattico di Ateneo, mediante una verifica finale di profitto ed è espressa in trentesimi; fanno eccezione le attività "A scelta dello studente", il corso di "Informatica" e le attività di "Tirocinio", per le quali la valutazione di merito conclusiva, secondo la modalità prevista dall'art.13, comma 3, del Regolamento Didattico di Ateneo, è effettuata con modalità diverse dall'esame e l'attribuzione dei relativi CFU è subordinata al conseguimento di un giudizio di idoneità. Lo studente viene informato dell'esito di ciascuna fase di accertamento del profitto.
8. Le modalità di valutazione del profitto previste per ciascun insegnamento o altra attività formativa possono variare rispetto al presente Regolamento e vengono definite dal CdLM in sede di programmazione annuale dell'offerta formativa.
9. Per eventuali attività formative destinate alla preparazione della prova finale, l'acquisizione di crediti corrispondenti è subordinata al superamento delle eventuali prove in itinere previste e della prova finale.

Articolo 9

Disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza

(rif. DM 270/04, art. 12, comma 2, e; DM 386/07, cap. 4, par. 4.5, punto n)

1. Le attività formative "*A prevalente carattere teorico e tecnico-applicativo*" non richiedono la frequenza obbligatoria, fatta eccezione per le attività formative previste nei corsi di approfondimento del II anno.
2. Le attività di Tirocinio-Traineeship prevedono la frequenza obbligatoria.
3. I Corsi di Approfondimento a scelta dello studente prevedono la frequenza obbligatoria. Nel caso in cui la scelta ricada sui corsi cosiddetti "Sport Pratici" si renderà necessario per lo studente presentare un certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica redatto da medico specialista in Medicina dello Sport.
4. Per ciascuna attività formativa che prevede la frequenza obbligatoria di cui al comma 1 e 2,

l'accertamento degli obblighi di frequenza è a cura del docente responsabile.

5. Le assenze massime delle attività formative con la frequenza obbligatoria di cui al comma 1, che consentono agli studenti di essere ammessi alla prova di verifica del profitto del modulo, sono stabilite nella percentuale del 30% delle ore del corso stesso.
6. Nel caso di superamento del limite stabilito al comma precedente, lo studente è tenuto al recupero parziale o totale delle ore del corso.

Articolo 10

Accesso al corso di laurea

(rif. RDA/08, art. 4, comma 5; RDA/08, art. 7, comma 1 e 4; DM 386/07, cap. 4, par. 4.5, punto o)

1. Nel rispetto delle norme generali per l'immatricolazione e l'iscrizione ai corsi di studio di cui all'art. 7 del Regolamento Didattico di Ateneo, l'iscrizione al CdLM a numero programmato locale è subordinata alla verifica dei requisiti di accesso, con modalità che vengono annualmente definite dal Consiglio di Corso di studi.
2. Possono presentare domanda di ammissione (pre-iscrizione) coloro i quali siano in possesso della laurea triennale della L-22 (ai sensi del D.M. 270/04), classe 33 (ai sensi del D.M. 509/99), ovvero di Laurea quadriennale in *Scienze Motorie* (Vecchio Ordinamento), Laurea Classe 17 o L-18 (Scienza dell'Economia e della Gestione Aziendale) e Classe 28 o L-33 (Scienze Economiche) con percorsi curriculari orientati all'organizzazione e gestione aziendale, Lauree Classe 31 e 2 o L-14 o titoli considerati equipollenti nella normativa vigente ai sensi dell'iscrizione a Lauree Magistrali della classe LM-47,
3. Le procedure di ammissione sono regolamentate da apposito bando, emesso per ciascun anno accademico, che specifica il dettaglio degli elementi valutati ai fini della costituzione della graduatoria, Solo l'utile collocazione in graduatoria (dopo le prove concorsuali ed eventuali scorrimenti previsti dal bando) consentirà la regolarizzazione dell'iscrizione.
4. Il bando di concorso per l'ammissione al CdLM può prevedere dei posti riservati per il programma Dual Career.

Articolo 11

Riconoscimento dei crediti formativi universitari precedentemente acquisiti

(rif. RDA/08, art. 6, comma 8; DM 386/07, cap. 4, par. 4.5, punto p; DM 16 marzo 2007)

1. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi precedentemente acquisiti è subordinato al superamento delle prove concorsuali, ad un utile collocazione in graduatoria e al regolare perfezionamento dell'iscrizione.
2. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi precedentemente acquisiti ai fini dell'immatricolazione o dell'iscrizione al CdLM è subordinato alla coerenza di tali crediti con gli obiettivi formativi qualificanti del CdLM ed è deliberato dal Consiglio di Corso del CdLM, tenendo anche conto di eventuali delibere assunte da organi gerarchicamente superiori.
3. In base all'art. 6) comma 8 del Regolamento Didattico di Ateneo, nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di studio appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del regolamento ministeriale di cui all'articolo 2, comma 148, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

4. In conformità al DM del 16 marzo 2007, art. 4, comma 4, gli Atenei possono riconoscere, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 7 del DM 270/04, le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso. Il numero massimo di CFU riconoscibili è fissato nell'ordinamento didattico a 12. Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente. Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.
5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti formativi acquisiti in altro CdLM dell'Ateneo ovvero in corsi di studio di altre università, anche straniera, è subordinato al superamento di esami o altre prove di verifica integrative qualora il Consiglio di Corso del CdLM ravvisi l'obsolescenza o l'incongruità parziale dei contenuti culturali degli insegnamenti o delle altre attività formative a cui essi si riferiscono.
6. È possibile il riconoscimento di attività formative non direttamente riferibili ai settori scientifico-disciplinari presenti nell'Ordinamento del CdLM. In tal caso l'attività formativa può essere riconosciuta dal Consiglio di Corso del CdLM come attività *A scelta libera* da inserire nel curriculum dello studente.
7. Non possono comunque essere considerati ai fini del riconoscimento attività formative svolte per l'ottenimento del titolo di studio richiesto per l'accesso al CdLM.

Articolo 12

Durata del corso di laurea e Iscrizione ad anni successivi (rif. RDA/08, art. 8, comma 3)

1. a) La durata normale del CdLM è stabilita in 2 anni per lo studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari e prevede l'acquisizione, in media, di 60 crediti formativi per anno accademico.
b) La durata del corso può essere estesa fino a 4 anni per lo studente impegnato non a tempo pieno.
2. In relazione alla quantità dei crediti formativi eventualmente riconosciuti ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento, la durata del CdLM può essere corrispondentemente abbreviata rispetto a quella normale.
3. Lo studente che si immatricola al primo anno e lo studente che non sia nelle condizioni di cui al comma 3 può chiedere di passare, ove ricorrano le condizioni indicate nel Regolamento Didattico di Ateneo, allo status di studente non a tempo pieno.

Articolo 13

Stato di studente non a tempo pieno (rif. RDA/08, art. 9, comma 1 e comma 4)

1. All'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione agli anni successivi, lo studente può chiedere di essere iscritto con la qualifica di studente non a tempo pieno, ed in tal caso deve indicare il numero massimo di crediti che intende acquisire nell'anno accademico cui l'iscrizione si riferisce. Gli studenti non a tempo pieno sono tenuti a presentare un piano delle attività formative che preveda una durata del corso di laurea maggiore di due anni.
2. Per gli studenti non a tempo pieno valgono le stesse prescrizioni relative alla possibilità di

sostenere esami del secondo anno, indicate nell'Art. 12, comma 3.

Articolo 14

Prova finale per il conseguimento del titolo di studio

(rif. RDA/08, art. 14, comma 1, lett. a e b; RDA/08, art. 14, comma 8, lett. a, b e d; DM 386/07, cap. 4, par. 4.5 punto l)

1. Come da ordinamento del CdLM, la prova finale sarà basata sull'elaborazione di una tesi scritta originale su argomento concordato con il docente di uno dei moduli di cui si compone l'offerta didattica del Corso di Laurea LM-47, che fungerà da Relatore della tesi. In ragione dell'impostazione fortemente professionalizzante che permea l'intero percorso di studi verranno favoriti lavori di tesi svolti in collaborazione con i principali portatori d'interesse. In aggiunta, verrà incentivata la realizzazione di tesi di laurea durante periodi di studio, approfondimento e/o tirocinio da svolgersi all'estero.
2. Le procedure e i tempi, sia per l'assegnazione dell'argomento oggetto di prova di verifica finale, sia per la presentazione di tutta la documentazione vengono deliberati annualmente dalla Commissione per la didattica del corso in collaborazione con l'Ufficio per la didattica e vengono resi noti con congruo anticipo.

La Commissione perviene alla valutazione conclusiva tenendo conto dell'intera carriera dello studente all'interno del corso, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei CFU, delle valutazioni di merito relative alle attività formative e della qualità del lavoro presentato e della sua esposizione

Agli studenti iscritti a tempo pieno o a tempo parziale la Commissione può attribuire fino ad un massimo di **9 punti**. Il punteggio attribuito risulta dalla somma di: fino a **7 punti** per la “qualità del lavoro presentato alla discussione e della sua esposizione”, di cui al primo capoverso di questo articolo. Per quanto riguarda i rimanenti **2 punti**, questi sono attribuiti sulla base del tempo impiegato per completare il Corso di Studi. In particolare, saranno assegnati: 2 punti agli studenti che conseguono il titolo di studio entro la durata legale prevista dal Piano delle Attività Formative (P.A.F.), 1 punto agli studenti che conseguono il titolo di studio con 1 anno di ritardo sulla durata legale prevista e 0 punti agli studenti che conseguono il titolo di studio con 2 o più anni di ritardo sulla durata legale prevista.

<i>Tempo di conseguimento del Titolo</i>	<i>Studenti a tempo pieno</i>	<i>Studenti a tempo parziale</i>	<i>Punteggio attribuito</i>
<i>Durata Legale</i>	2 anni	PAF	2
<i>Durata Legale + 1 anno</i>	3 anni	PAF + 1 anno	1
<i>Durata Legale + 2 anni</i>	4 o più anni	PAF + 2 o più anni	0

Articolo 15

Orientamento e tutorato

(rif. RDA/08, art. 20, comma 6)

1. Il CdLM organizza l'attività di accoglienza e orientamento in accordo con il centro di servizio di Ateneo appositamente predisposto. L'attività è finalizzata a prevenire la dispersione e il ritardo negli studi e a promuovere una proficua partecipazione attiva alla vita universitaria.
2. L'attività di tutorato è organizzata e coordinata da docenti “tutor” individuati dal CdLM tra i responsabili di attività formativa afferenti al CdLM. Tali docenti propongono annualmente al Consiglio di Corso del CdLM le modalità specifiche di svolgimento del tutorato nel rispetto di

quanto stabilito nel presente articolo e dal Regolamento Didattico di Ateneo, art. 20, comma 6.

3. Sono responsabili dell'attività di tutorato tutti i professori e i ricercatori afferenti al CdLM. Nell'attività di tutorato i docenti strutturati possono essere coadiuvati da personale non di ruolo o afferente ad altro corso di laurea che abbia la responsabilità di insegnamenti o di altre attività formative nell'ambito del CdLM, previo parere del Consiglio di Corso del CdLM.
4. I docenti sono supportati dal Management Didattico del Corso di Laurea, dagli eventuali studenti della Laurea Magistrale assegnatari di contratto per orientamento e tutorato e da eventuali soggetti incaricati con contratti di tutoraggio e di sostegno alla didattica.

Articolo 16

Forme di pubblicità e trasparenza

(rif. DM 544/07, art. 2; Decreto Direttoriale 10 giugno 2008, n. 61 allegato al Decreto Dirigenziale 11/06/08)

Il CdLM rende disponibili le informazioni di propria pertinenza, riportate nell'allegato (Decreto Direttoriale 10 giugno 2008, n. 61) al Decreto Dirigenziale 11/06/2008 di attuazione dell'art. 2 (Requisiti di trasparenza) del DM 31 ottobre 2007, n. 544, prima dell'avvio delle attività didattiche e, comunque, entro il 31 ottobre di ogni anno.

Articolo 17

Valutazione della didattica e Valutazione della qualità del CdLM

1. Il Consiglio di Corso di Laurea valuta la qualità delle attività svolte, avvalendosi dei dati provenienti dal sistema di valutazione della didattica, al fine di garantire l'efficacia complessiva della gestione della didattica attraverso la costruzione di processi finalizzati al miglioramento del corso di studio, verificando costantemente il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
2. Per la valutazione della didattica sono utilizzati i questionari di valutazione previsti dal sistema AVA sulla base della normativa vigente a livello nazionale. I suddetti questionari vengono somministrati garantendo l'anonimato degli studenti nel rispetto di quanto indicato annualmente dal Presidio Qualità.
3. Nel rispetto del sistema AVA, al fine di monitorare le attività formative, i servizi e le infrastrutture, il CdLM si avvale di un Gruppo per l'Assicurazione di Qualità e di un gruppo di Riesame che fanno riferimento alle indicazioni del Presidio di qualità dell'Ateneo.
4. Il CdLM fa riferimento al parere della Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CP) per valutare procedure in atto riguardo la programmazione e la gestione delle attività didattiche.
5. Periodicamente il CdLM ricorre a riunioni plenarie con le parti interessate del mondo del lavoro.

Articolo 18

Norme transitorie e finali

(rif. DM 270/04, art. 12, comma 3: approvazione del Regolamento; DM 270/04, art. 12, comma 4: revisione del Regolamento)

1. In conformità all'art.12, comma 3 del DM 270/04, le disposizioni dei Regolamenti Didattici del CdLM concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dalle competenti strutture didattiche, previo parere favorevole di commissioni didattiche paritetiche o di altre analoghe strutture di rappresentanza studentesca. Qualora il parere non sia favorevole la deliberazione è assunta dal

Senato Accademico. Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la deliberazione è adottata prescindendosi dal parere.

2. In conformità all'art.12, comma 4 del DM 270/04, le università assicurano la periodica revisione dei regolamenti didattici dei corsi di laurea, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o altra attività formativa.
3. Le richieste di iscrizione al CdLM di studenti iscritti ad altri corsi di laurea dell'Ateneo, previo superamento del concorso di ammissione, sono considerate come richieste di passaggio.
4. L'iscrizione avverrà:
 - a) al secondo anno nel caso di riconoscimento di almeno 30 CFU; tuttavia, lo studente potrà sostenere gli esami del secondo anno solo dopo aver sostenuto gli esami dei C.I. di cui all'art. 12 comma 3 del presente regolamento;
 - b) al primo anno negli altri casi.

In ogni caso, il Consiglio di Corso del CdLM si riserva di procedere a valutazioni specifiche.

5. Allo studente possono essere riconosciuti anche crediti formativi relativi ad insegnamenti/moduli collocati nell'anno successivo a quello a cui è stato iscritto.